



COMUNE DI SPINOSO

Provincia di Potenza

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del Reg.	OGGETTO
Data 27/03/2007	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ANNO 2007.
Prot. n. _____	

L'anno , il **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **19,45** nella Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria d'urgenza ed in seduta pubblica di prima convocazione.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
SOLIMANDO Mario	X	
CUDEMO Donato	X	
RUSSO Michele Antonio	X	
SPOLIDORO Alessandro M.	X	
LABANCA Roberto D.	X	
VETRANO Francesco	X	
SOLIMANDO Giovanni	X	
GUARASCIO Maria Rosaria	X	
ROBORTELLA Antonio	X	
TORTORA Giuseppe M.	X	
LISTA Aldo		X
MAGGI Michele	X	
GIANNANDREA Raffaele	X	

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, SOLIMANDO Mario, nella qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Assiste e partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, PALAZZO CARMINE, avente funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente, il quale in prosecuzione della seduta passa ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno e di cui all'oggetto dando atto che i trasferimenti correnti vengono annualmente ridotti, in particolar modo per i piccoli Comuni, mentre la spesa corrente rimane invariata se non addirittura tende a lievitare annualmente;

RITENUTO che tra le voci incidenti sulla spesa corrente di quest'esercizio rileva quella relativa alla redazione del Regolamento Urbanistico e Regolamento Edilizio, nonché dotazione di relativa cartografia e che la mancata adozione di detti Regolamenti comporterebbe la nomina di un Commissario ad Acta con ulteriore aggravio di spesa per l'Ente, nonché disagio per l'attività edilizia;

RITENUTO che l'Ente ha ritenuto rimanere inalterato anche per l'esercizio 2007 le tariffe, le imposte (vedi ICI), nonché la Tarsu;

DATO ATTO che si è in attesa di conoscere ulteriori riduzioni di trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'Interno, che potrebbe compromettere l'equilibrio economico del bilancio;

DATO ATTO che l'Ente deve dotarsi di un nuovo Scuolabus per garantire un servizio efficiente nonché la sicurezza degli utenti e parte del costo ricade, comunque sul bilancio comunale;

RICHIAMATO l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi ed alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

Un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni

trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

Un'aliquota "variabile" stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1 comma 3);

VISTO l'art.1, commi 3 e 3bis del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 come modificati dall'art. 1 comma 142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) i quali testualmente prevedono:

Comma 3. *I comuni con regolamento adottato ai sensi l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002 pubblicato nella G.U. n. 130 del 5/06/2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

Comma 3bis. *Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

RILEVATO che il comune, sulla base della norma sopra richiamata, con delibera di natura regolamentare può variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dello 0,8%, senza il limite massimo di incremento dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

RITENUTO inoltre, nell'ambito delle esigenze di tutela delle fasce economicamente più deboli, stabilire una soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti reddituali:

Redditi di pensione/lavoro dipendente per un importo non superiore ad € 7.500,00 (settemilacinquecento) annui;

Redditi di terreni per un importo non superiore ad €185,92 (annui);

Reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 8 del 31/03/2003 (esecutiva a termini di legge) veniva deliberata l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,2% e che l'applicazione della stessa rimaneva sospesa ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria 2003);

RITENUTO necessario, al fine di reperire le risorse finanziarie in misura sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio, stabilire per l'anno 2007 la quota variabile dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4%;

Interviene il consigliere MAGGI Michele il quale dichiara che non si conoscono tutti i dati del bilancio. La spesa è ferma ai dati del 2004; il personale si è ridotto di una unità per una minore

spesa di €15.000,00. Pertanto non si capiscono quali sono le motivazioni che inducono ad applicare l'addizionale IRPEF, che va ad incidere soltanto sul dipendente pubblico o privato. Perché non si

eliminano le spese non obbligatorie e non si è attenti alla spesa in generale? Il patrimonio comunale non può essere fonte entrate per l'Ente?

Interviene il consigliere TORTORA il quale dichiara che gli unici Comuni a non applicare l'addizionale erano rimasti San Martino D'Agri e Spinoso. L'addizionale è di per sé ingiusta perché colpisce chi già paga e non l'evasore.

Per far recuperare entrate all'Ente si era proposto di ricorrere all'eolico nonché alle altre fonti di energia alternativa quali il fotovoltaico, che avrebbe consentito di recuperare sulla spesa di pubblica illuminazione e sulle forniture per gli edifici pubblici.

SENTITO il Sindaco il quale replica che per l'eolico non vi sono le condizioni favorevoli per l'installazione dei pali come si è verificato sui siti prescelti. Per quanto riguarda il fotovoltaico l'Ente dovrebbe integrare con una quota del 25%.

QUANTIFICATO presuntivamente in €38.767,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e delle esenzioni di cui sopra e sulla base dei redditi imponibili relativi all'anno di imposta 2004 pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i termini di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il decreto del Ministero dell'interno in data 30 settembre 2006 (G.U. n. 287 in data 11 dicembre 2006) con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2007 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2007, nonché il decreto dello stesso Ministero del 19 marzo 2007 che ha prorogato detto termine al 30 aprile 2007;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto dell'Ente.

VISTO il parere favorevole espresso, sotto il profilo tecnico e di contabilità dal responsabile del servizio finanziario e tributi Robertella Giovanni, parere che si allega al presente atto e del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito: Presenti n. 12, Votanti n. 12, Astenuti n. // - Favorevoli n. 9, Contrari n. 3;

DELIBERA

1)-Di approvare, come in effetti si approva con il presente atto, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché le eventuali soglie di esenzione per specifici requisiti reddituali.

ART. 2 – ALIQUOTA DI VARIAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

In attuazione di quanto disposto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, per l'anno 2007, nella misura dello 0,4%;

ART. 3 – ESENZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 non è dovuta dai soggetti con un reddito complessivo composto unicamente da:

Redditi di pensione/lavoro dipendente per un importo non superiore ad €7.500,00 (settemilacinquecento) annui;

Redditi di terreni per un importo non superiore ad €185,92;

Reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. (*per abitazione principale deve intendersi quella presso la quale è fissata la residenza anagrafica –art. 8 comma 2 D. L.vo n. 504/1992 come modificato dall' art. 1 comma 173 lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione previste al comma 1) sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sull'intero reddito posseduto.

ART. 4 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

2)-Di quantificare presuntivamente in €38.767,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dalle esenzioni stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1);

3)-Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;

4)-Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.finanze.it individuato con decreto interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

5)- Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.comune.spinoso.pz.it;

Con separata votazione su proposta del vice Sindaco CUDEMO e visto l'esito della stessa:
Presenti n. 12, Votanti n. 12, Astenuti n. // - Favorevoli n. 9, Contrari n. 3;

DELIBERA

DARE ALLA PRESENTE ESECUTIVITA' IMMEDIATA ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

SOLIMANDO Mario

PALAZZO CARMINE

Si attesta che la presente deliberazioni viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

Lì _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
PALAZZO CARMINE**

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'Ufficio;

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- Perché dichiara immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3);
- Decorsi trenta giorni dalla trasmissione al Co. Re. Co. Avvenuta in data _____
- dell'atto (art. 134, comma 1 del D.L.vo n. 267/00);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 133, comma 2 del D. L.vo n. 267/2000);
senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- Avendo il Co. Re. Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _____ prot n. _____ (art. 134 comma 1 del D.L.vo n. 267/2000)

Spinoso, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

PALAZZO CARMINE